

PROVINCIA DI VERCELLI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO
D'ALLARME DEGLI EDIFICI PROVINCIALI**

CIG : A0301B3DD6

CPV :79711000-1

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna, collegamento allarme degli edifici provinciali e servizio di pronto intervento su segnalazione d'allarme per tutte le sedi, al fine di custodire e preservare gli stessi ed i beni ivi contenuti da furti e danneggiamenti, così come sotto riportato:

ELENCO IMMOBILI PROVINCIALI OGGETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA :

Luogo	Comune	Indirizzo	Servizio reperibilità
Succursale I.I.S. Lagrangia	Vercelli	Via Giolito	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
Ufficio scolastico provinciale.	Vercelli	P.zza Roma,17	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
Magazzino Provinciale	Tronzano	Strada Giletta	coll BIDI allarme
Sede Provincia	Vercelli	Via S.Cristoforo 1	Ispettivo
Sede Provincia	Vercelli	Via S.Cristoforo 1	Chiusura portone
Sede Provincia	Vercelli	Via S.Cristoforo 3	coll BIDI allarme
Sedi Provincia	Vercelli	Via S.Cristoforo	Pronto inter. dopo chiusura
Sedi Provincia	Vercelli	Via S. Cristoforo 3	Chiamata soccorso ascensore
Liceo Scientifico Ferrari	Borgosesia	V.le Varallo	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
Liceo Scientifico Ferrari- ala nuova	Borgosesia	V.le Varallo	coll TEL allarme (in attesa di attivazione)
ITIS Lirelli	Borgosesia	Via Lirelli, 17	coll BIDI allarme (non attivo)
ITCG Calamandrei	Crescentino	P.zza Marconi 8	coll BIDI allarme
ITCG Calamandrei	Crescentino	Via Dappiano	coll BIDI allarme

ITG Mercurino	Gattinara	Via Volta	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
ITI Nobel	Santhià	Via Nobel	coll BIDI allarme
ITC Caimi	Varallo	Via Rossi	coll BIDI allarme
Ist. Prof.Alberghiero G. Pastore	Varallo	Via D'Adda	coll BIDI allarme
IPSAR Soldati	Gattinara	C.so Valsesia,111	coll BIDI allarme
IPC Lanino	Vercelli	Via Verdi	coll BIDI allarme
IPSIA Lombardi	Vercelli	Via Sereno	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
IPSIA Magni	Borgosesia	Via Marconi 8	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
Ist. Magistrale Rosa Stampa	Vercelli	C.so Italia	coll TEL allarme (eventuale sostituzione con coll BIDI)
ITA	Vercelli	P.zza della Vittoria	coll BIDI allarme
ITIS Faccio	Vercelli	P.zza C.Battisti	coll BIDI allarme
Liceo Classico Lagrangia	Vercelli	Via Duomo	coll BIDI allarme
Liceo Scientifico A. Avogadro	Vercelli	C.so Palestro, 29	coll BIDI allarme
Liceo Scientifico A. Avogadro- ex Lavatoio	Vercelli	C.so Palestro	coll BIDI allarme
Liceo Scientifico A. Avogadro – ala nuova	Vercelli	C.so Palestro, 29	coll BIDI allarme (in attesa di attivazione)

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (**tre**), decorrenti dal 1° febbraio 2024 e la base di gara soggetta a ribasso ammonta ad Euro 16.700,00 annui (oltre IVA). È facoltà dell'Amministrazione, con

preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione per una nuova gara.

Il committente si riserva, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023, di disporre la consegna e l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In esito all'indagine di mercato, potrà essere avviata una procedura negoziata mediante RDO su MEPA con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, tra coloro che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura ed in possesso dei requisiti previsti e che saranno abilitati in ogni caso al momento della pubblicazione della procedura sulla piattaforma di acquistinretePA,

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica saranno esplicitati successivamente nel Disciplinare di gara.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si terrà nei tempi e con le modalità previste dall'Ente appaltante e indicate nel sito www.acquistinretepa.it del MePA - mercato elettronico della pubblica amministrazione.

ART. 5 - CONOSCENZA DEGLI IMMOBILI

La ditta che si aggiudicherà il servizio avrà l'obbligo di effettuare un sopralluogo-ricognizione dei percorsi oggetto del servizio e/o immobili oggetto di sorveglianza.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Il personale adibito ai servizi richiesti dovrà essere costituito da Operatori della Sicurezza specializzati nella prevenzione e protezione ed in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, N° 773 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 269/2010

Servizio ispezioni notturne del palazzo provinciale:

L'operatore economico deve garantire n. 1 ispezione notturna, da effettuare dalle ore 21,00 alle ore 8,00.

Le guardie giurate in servizio dovranno controllare che non si verifichino atti vandalici e/o siano causati danni alla struttura.

Nel corso del servizio le guardie giurate automunite e radio collegate con la centrale operative dovranno verificare la regolare chiusura di tutti gli accessi esterni/interni alla recinzione dell'edificio di proprietà provinciale e delle relative pertinenze, con particolare riguardo all'integrità di tutte le protezioni perimetrali, degli accessi e delle finestre.

Se l'edificio è recintato e con cancello chiuso, l'ispezione dovrà avvenire dall'esterno della recinzione, fermo restando l'attenzione all'edificio, in caso di anomalia dovrà essere effettuato anche il controllo all'interno dello stabile, riferendone l'esito all'amministrazione Provinciale.

Le ispezioni potranno essere attestate dalla punzonatura di appositi orologi e/o in alternativa dall'apposizione di biglietti di controllo.

Le guardie dovranno avere preventiva conoscenza degli obiettivi da vigilare.

Il servizio di ispezioni notturne è basato sul principio che i controlli, ad intervalli sufficientemente ravvicinati nel tempo, costituiscono un forte elemento di disturbo e per lo stesso motivo, gli intervalli tra un'ispezione e l'altra dovranno essere alternati e non costanti al fine di svolgere un'efficace azione deterrente e garantire l'impossibilità di studiare e prevedere le modalità di erogazione del servizio medesimo. I controlli dovranno essere effettuati in modo alternato e non costante durante la settimana.

Servizi di televigilanza e Pronto intervento:

Da effettuare con pattuglie costituite da guardie giurate in divisa, armate e radio collegate alla centrale operativa con ordine di intervento in loco per bonifica delle proprietà ed eventuale allerta delle forze dell'Ordine.

Le pattuglie dovranno operare nei seguenti orari di intervento:

- Dalle ore 16:00 alle ore 7:00 nei giorni feriali
- 24 ore su 24 nei giorni di sabato, festivi

Per i Plessi dettagliati all'art. 1 sono compresi un numero di _____ interventi al mese per ogni plesso. (come da offerta di gara).

Il servizio di televigilanza interesserà gli edifici dotati di impianto antintrusione e/o rilevazione incendi, individuati nell'elenco di cui all'art. 1, che dovrà essere collegato, a cura della ditta aggiudicataria, alla centrale operativa dell'Istituto mediante combinatore telefonico.

La ditta provvederà, a propria cura e spese, a predisporre delle periferiche di collegamento (con sintesi vocale e/o digitale) di proprietà Provinciale. La ditta provvederà alla fornitura del combinatore telefonico in comodato gratuito, ove mancante.

Nel caso di ricezione del segnale di allarme, la Ditta dovrà garantire il raggiungimento dell'immobile di una guardia particolare giurata di zona entro 15 minuti, e, qualora non si tratti di falso allarme, entro 30 minuti la guardia particolare giurata proveniente dalla sede operativa con le chiavi dell'immobile dovrà procedere alla verifica dei locali, l'accesso ai quali sarà consentito tramite idonea copia di chiavi custodite in apposite unità operative periferiche per evitare il rischio di accesso a chiavi lasciate incustodite nelle auto di servizio o in locali non vigilati.

Dovranno essere garantiti tempi di intervento completi massimi di 30 minuti.

Il servizio si dovrà quindi dividere in due fasi:

- Acquisizione del segnale: gestione dell'allarme in tempo reale;
- Pronto intervento: intervento di Guardie giurate;

La ditta dovrà attivare, a seconda dell'evento accertato, gli interventi atti a garantire il ripristino della sicurezza o comunque il contenimento dei danni conseguenti agli eventi accertati, nella tutela dei cittadini e della proprietà pubblica.

Qualsiasi disfunzione dei sistemi di allarme dovrà essere comunicata all'Amministrazione provinciale non appena accertata.

Servizio di custodia chiavi e codici di allarme per i plessi elencati all'art. 1:

la custodia chiavi verrà affidata alla ditta, le chiavi verranno utilizzate in caso di reale necessità tracciandone l'utilizzo tramite rapporti di servizio. La custodia dei codici di allarme risulta utile in caso di necessità.

Al termine dell'intervento la Guardia giurata provvederà alla compilazione di apposito rapporto di intervento che verrà trasmesso alla Provincia a testimonianza dell'avvenuto controllo a mezzo di posta elettronica entro le otto ore lavorative successive all'evento

Tale rapporto indicherà almeno:

- 1) dati cronologici relativi all'evento (data, ora);
- 2) descrizione dell'evento;
- 3) nominativo del personale intervenuto;
- 4) misure di sicurezza adottate.

In caso di riscontrata emergenza le Guardie Giurate informeranno la Centrale operativa che si metterà in contatto, ove previsto, con il responsabile e/o reperibile, a seconda del sito interessato dall'intervento e provvederà immediatamente ad avvertire le Forze dell'Ordine.

ART. 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale in numero adeguato alla gestione delle attività, qualificato e idoneo a svolgere le funzioni richieste. L'appaltatore dovrà inoltre: - applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dal CCNL dipendenti vigilanza privata e servizi fiduciari e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso; - rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; - rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; - rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nel presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendenti, le attrezzature ed i materiali occorrenti.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti. L'appaltatore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

La responsabilità dell'appaltatore si intende in ogni caso limitata a quanto attinente alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'appaltatore, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla stazione appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'appaltatore assume sopra di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

A tal fine l'appaltatore dovrà dichiarare di essere in possesso delle polizze assicurative contratte per Responsabilità Civile contro Terzi (con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro) e Responsabilità verso prestatori di lavoro (con un massimale non inferiore a €. 500.000,00) producendo in sede di stipula del contratto copia delle predette polizze.

L'appaltatore è ritenuto garante e responsabile della buona esecuzione delle prestazioni effettuate.

L'appaltatore, salvo esplicito benestare della Provincia, deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, informazioni di cui, nel corso del contratto, dovesse venire in possesso o a conoscenza;
2. non compiere alcuno atto di diffusione di notizie e fatti di cui fosse venuto a conoscenza a causa dei servizi affidati.

ART. 10 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto alla ditta è liquidato – previa verifica della corretta esecuzione del servizio - dietro presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 giorni dalla data della fattura e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, con interruzione del termine di 30 giorni di cui al comma precedente, qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla ditta appaltatrice per i quali sia prevista l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 fino all'emissione del relativo provvedimento. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adozione del provvedimento.

Ai sensi della L. 136 del 2010 s.m.i., per permettere la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ogni fattura dovrà recare il codice identificativo di gara (CIG).

A tal fine l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Provincia, pena la nullità assoluta del contratto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 11 - PENALI

Durante la vigenza contrattuale la Provincia ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata ovvero tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte del servizio competente dell'Amministrazione in relazione alla quantità ed alla qualità del servizio, e comunque in modo non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida a mezzo Posta Elettronica Certificata invitando la ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e presentare, entro un termine non inferiore a 10 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione provinciale può valutare le controdeduzioni e giustificazioni della ditta, con riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3

per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13 e di chiedere alla ditta inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altra ditta. L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno contrattuale ed extracontrattuale.

ART.12 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 c.1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e, visto l'importo, è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo (art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e Allegato I.4 articolo 1 comma 2). Non è richiesta la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 (art. 53 c. 1 del D. Lgs. 36/2023).

ART. 13 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (indice FOI).

A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il RUP, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza. La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui sopra. Al ricevimento della richiesta, il RUP conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Dlgs 36/2023 ed inoltre nelle ulteriori seguenti ipotesi: dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) cessazione dell'attività;
- b) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali;
- c) subappalto;
- d) venir meno dei requisiti richiesti, ovvero il mancato possesso degli stessi accertato in fase di

- esecuzione del contratto, dal capitolato ed avviso per l'ammissione alla gara;
- e) revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
 - f) qualora nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
 - g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

Nei casi suddetti la Provincia sarà tenuta a corrispondere alla ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento in favore dell'Istituto della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Ex art. 53 c.4 del D. Lgs. 36/2023, in quanto, considerata la scarsa rilevanza economica dell'affidamento si produrrebbe una negativa incidenza della stessa sugli aspetti economici dell'appalto.

ART. 16 - RECESSO

Il diritto di recesso opera in base alle disposizioni dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione *"ipso iure"* del rapporto, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la giurisdizione arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Provincia di Vercelli e la Ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata all'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà solo ed esclusivamente quello di Vercelli.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore. Le parti convengono che la registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di legge per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei Servizi.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Vercelli.

Vercelli,

Il Dirigente Responsabile